



COMUNE DI MIRTO
Città Metropolitana di Messina

PARERE

dell'Organo di Revisione Economico

Finanziario sulla proposta di

Bilancio di Previsione 2020-2022

e documenti allegati

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
Gestione dell'Esercizio 2019.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	8
1. Riepilogo generale entrate per titoli.....	8
2. Riepilogo generale spese per titoli.....	10
2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione.....	10
2.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)	11
3. Previsioni di cassa.....	11
4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2020-2022	13
5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica.....	16
7. La Nota Integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	18
8. Verifica della coerenza interna.....	18
8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.....	18
8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore	18
8.2.1. Programma triennale lavori pubblici	18
8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi.....	19
8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale	19
8.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	19
8.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.....	20
9. Verifica della coerenza esterna	20
9.1. Equilibri di finanza pubblica	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale	22
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	25
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	26
Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente	26
Proventi dei servizi pubblici	26
Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue - Servizio Idrico	27
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	28
Spese di personale	28
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	29
Spese per acquisto beni e servizi.....	30
Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)	30
Fondo di riserva di competenza	31
Fondo di riserva di cassa	32
Fondi per spese potenziali	32
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	33
ORGANISMI PARTECIPATI	33
Revisione straordinaria delle partecipazioni.....	33
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	34
Garanzie rilasciate	34
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	34
INDEBITAMENTO	35
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti.....	36
Contratti di partenariato pubblico-privato.....	37
GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE	37
OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI.....	37
CONCLUSIONI	38

Verbale n. 6/2021 del 15/02/2021**PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI****L'Organo di Revisione Economico Finanziario****Premesso che**

- è stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.10.2019, immediatamente esecutiva a termine di legge;
- l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- ha ricevuto in data 05.02.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 02.02.2021, con deliberazione n. 25, avente ad oggetto: "Approvazione schema del Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati", completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
 - **nell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
 - h) il piano degli indicatori
 - **nel punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - i) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - **nell'articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni:**
 - j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale l'Ente ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167, della Legge 22.10.1971, n. 865 e della Legge 05.08.1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o di fabbricato;
 - k) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferita al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ultimo approvato (Decreto Ministeriale 18.02.2013);
- m) gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20.02.2018 e approvati Decreto Interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28.12.2018;
- **nel Decreto Ministeriale 22.12.2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali):**
 - n) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1 e 2 del medesimo decreto;
 - **necessari per l'espressione del parere:**
 - o) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) predisposto in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
 - p) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 - q) la delibera di Giunta Comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada;
 - r) le delibere e/o le determinazioni inerenti alle aliquote e le tariffe per i tributi locali quali IMU, Addizionale Comunale IRPEF, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP, ecc.;
 - s) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133;
 - t) il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative disposto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122;
 - u) il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296.
 - v) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
 - w) il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022
 - x) i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

mentre risulta carente della seguente documentazione:

- I. del programma delle collaborazioni autonome di cui all'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, in quanto non previste;
- II. del limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione disposto dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, in quanto non previste;
- III. della sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20.12.2012, n. 228, in quanto non previste;
- IV. del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa conforme all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111¹ (facoltativo);

¹ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di

- V. del piano triennale di contenimento delle spese di cui all'articolo 2, commi 594 e 599, della Legge 24.12.2007, n. 244;
- VI. dell'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- VII. del programma biennale delle forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- VIII. della delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (articolo 91 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 6 ter e 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448)² in quanto, come si legge dal DUP, non sono previste assunzioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1 ed allegato 4/2;
- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- i Regolamenti relativi ai tributi comunali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del TUEL;
- il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, in data 12.02.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL.

semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

² Vedasi "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del 09.07.2018 - nota avviso n. 0026020 del 09.07.2018.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

- L'Ente, entro il 30 novembre 2019, ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2019 e che con il medesimo atto l'Ente ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL.
- L'Ente, essendo in gestione provvisoria, ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 aggiornati alle variazioni approvate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- L'Ente non ha deliberato riduzioni / esenzioni di tributi locali ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.11.2014, n. 164 (c.d. "Baratto amministrativo").
- Le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - non sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'articolo 162, comma 5, del TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
- L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del TUEL.
- L'Ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.
- L'ente comunque ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e comma 1-octies dell'articolo 9 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 904, della Legge 30.12.2018, n. 145.
- L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, secondo gli schemi di cui al Decreto Ministeriale 22.12.2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.
- In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali (esclusivamente per la nuova IMU).
- L'Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Le somme concesse sono state destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.
- L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 1, comma 866, della Legge 27.12.2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135³, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12;
- L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.
- L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto:
 - a) degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL;

3 utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali.

- b) del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2003, n. 326, prevista dall'articolo 1, comma 961, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), secondo le modalità operative definite dal Decreto Ministeriale 30.08.2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'Esercizio 2019

L'Organo Consiliare ha approvato con delibera n. 4 del 05.02.2021 la proposta di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, sul quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha formulato la propria relazione approvata con verbale n. 2/2021 del 26.01.2021, risulta che:

- o sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- o è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- o sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- o non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- o gli accantonamenti risulterebbero congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un **risultato di amministrazione** al 31.12.2019 così distinto, ai sensi dell'articolo 187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	1.067.098,95
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	1.916.381,83
c) Fondi destinati ad investimento	225.999,99
d) Fondi liberi	
DISAVANZO DA RIPIANARE	-1.075.282,87

Con deliberazione consiliare n. 21 del 07.12.2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui che ha determinato un **disavanzo tecnico** pari ad euro 426.316,14 (nel rispetto del Decreto del Ministero Economia del 02.04.2015) ed è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 14.210,47.

Inoltre l'Ente, fino al 2018 ha determinato il F.C.D.E. secondo il Metodo semplificato. Per l'esercizio 2019, il suddetto Fondo è stato calcolato col metodo ordinario, ovvero applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Ciò ha determinato un ulteriore disavanzo di euro 720.019,08, che il Consiglio ha deliberato (D.C. n. 5 del 5/02/2021) di ripianare in quote costanti, a decorrere dall'esercizio 2021, per un importo di € 48.001,27.

Pertanto, il risultato di amministrazione al 31.12.2019 risente di entrambe le componenti e chiude con un consistente risultato negativo.

Non sono pervenute comunicazioni di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare oltre ai debiti già riconosciuti nel 2020.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre, così come attestato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	€ 232.956,48	€ 18.165,74	€ 53.976,54
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL e non reintegrate	€ 134.291,52	€ 117.998,20	€ 127.693,51

L'Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2020 sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa **indica** le modalità di copertura contabile del disavanzo tecnico applicato al bilancio e distingue tale disavanzo dal disavanzo derivante dall'applicazione del metodo ordinario alla determinazione del FCDE.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

1. Riepilogo generale entrate per titoli

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di Previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019, sono così formulate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI DELL'ANNO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	918.504,66		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	862.907,50		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	893.191,61	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	816.002,78	previsione di competenza previsione di cassa	576.376,37 1.128.549,95	698.877,65 1.514.880,43	648.040,00	648.040,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	163.421,49	previsione di competenza previsione di cassa	810.590,26 989.798,57	937.330,81 1.100.752,30	707.869,00	707.869,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	467.451,07	previsione di competenza previsione di cassa	445.079,22 1.001.655,59	327.467,00 794.918,07	283.540,00	283.540,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	158.273,22	previsione di competenza previsione di cassa	2.721.732,32 2.906.130,82	5.394.965,64 5.553.238,86	1.559.564,81	238.264,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	154.990,41	previsione di competenza previsione di cassa	154.533,75 356.751,14	255.310,40 410.300,81	155.000,00	155.000,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	408,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.661.201,93 1.661.201,93	1.600.000,00 1.600.408,00	1.600.000,00	1.600.000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	508,95	previsione di competenza previsione di cassa	2.957.245,65 2.976.353,62	2.425.000,00 2.425.508,95	2.425.000,00	2.425.000,00
	TOTALE TITOLI	1.761.055,92	previsione di competenza previsione di cassa	9.326.759,50 11.020.441,62	11.638.951,50 13.400.007,42	7.379.013,81	6.057.713,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.761.055,92	previsione di competenza previsione di cassa	9.326.759,50 11.020.441,62	12.557.456,16 13.400.007,42	7.379.013,81	6.057.713,00

2. Riepilogo generale spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		14.210,54	14.210,54	62.211,81	62.211,81
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	388.078,61	1.698.772,14	1.896.579,79	1.617.008,17	1.616.590,11
			di cui già impegnato*	70.999,74	11.067,72	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.085.827,97	2.049.856,77	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	300.539,30	2.876.266,07	5.575.278,69	1.559.564,81	238.264,00
			di cui già impegnato*	1.144.550,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.213.185,17	5.875.817,99	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	119.063,17	1.046.387,14	115.229,02	115.647,08
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	119.063,17	83.169,24	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	53.976,54	1.661.201,93	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.679.367,67	1.653.976,54	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	27.103,52	2.957.245,65	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.001.730,02	2.452.103,52	
	TOTALE TITOLI	769.697,97	9.312.548,96	12.543.245,62	7.316.802,00	5.995.501,19
			di cui già impegnato*	1.215.549,74	11.067,72	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.099.174,00	12.114.924,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	769.697,97	9.326.759,50	12.557.456,16	7.379.013,81	6.057.713,00
			di cui già impegnato*	1.215.549,74	11.067,72	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.099.174,00	12.114.924,06	

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per:

- un importo di euro 14.210,54 derivante dalla quota di disavanzo tecnico di amministrazione inerente il riaccertamento straordinario dei residui così come previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il cui ripiano avviene in 30 esercizi a quote annuali costanti a partire dall'anno 2015;
- nel 2021 è stata prevista un'ulteriore quota di disavanzo da coprire derivante dall'applicazione del metodo ordinario al calcolo del FCDE, per un importo di euro **48.001,27**, come da piano di rientro elaborato ai sensi dell'art. 39-ter della L.8/2020 ed approvato con delibera consiliare n. 5/2021.

2.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Ente non ha iscritto fondo pluriennale vincolato e pertanto non è stato necessario effettuare verifiche (fonte di finanziamento del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del F.P.V; costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; corretta applicazione dell'articolo 183, comma 3, del TUEL in ordine al F.P.V. riferito ai lavori pubblici;

- a) l'esigibilità dei residui passivi coperti da F.P.V. negli esercizi di riferimento.
- b) la formulazione di cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal F.P.V.

3. Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.514.880,43
2	Trasferimenti correnti	1.100.752,30
3	Entrate extratributarie	794.918,07
4	Entrate in conto capitale	5.553.238,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	410.300,81
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.408,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.425.508,95
TOTALE TITOLI		13.400.007,42
TOTALE GENERALE ENTRATE		13.400.007,42

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	2.049.856,77
2	Spese in conto capitale	5.875.817,99
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	83.169,24
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.653.976,54
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.452.103,52
TOTALE TITOLI		12.114.924,06
SALDO DI CASSA		1.285.083,36

- Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e **non** sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
- Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'articolo 162, comma 6, del TUEL.
- L'Organo di Revisione Economico Finanziario:
 - a) ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata **non** tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di competenza e in sede di rendiconto;
 - b) rammenta che i singoli dirigenti e/o responsabili di P.O. e/o di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'articolo 183, comma 8, del TUEL.

L'Ente **non** si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa sulla base dei dati indicati nel bilancio è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	816.002,78	698.877,65	1.514.880,43	1.514.880,43
2	Trasferimenti correnti	163.421,49	937.330,81	1.100.752,30	1.100.752,30
3	Entrate extratributarie	467.451,07	327.467,00	794.918,07	794.918,07
4	Entrate in conto capitale	158.273,22	5.394.965,64	5.553.238,86	5.553.238,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	154.990,41	255.310,40	410.300,81	410.300,81
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	408,00	1.600.000,00	1.600.408,00	1.600.408,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	508,95	2.425.000,00	2.425.508,95	2.425.508,95
	TOTALE TITOLI	1.761.055,92	11.638.951,50	13.400.007,42	13.400.007,42
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.761.055,92	11.638.951,50	13.400.007,42	13.400.007,42

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	388.078,61	1.896.579,79	2.284.658,40	2.049.856,77
2	Spese In Conto Capitale	300.539,30	5.575.278,69	5.875.817,99	5.875.817,99
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti		1.046.387,14	1.046.387,14	83.169,24
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	53.976,54	1.600.000,00	1.653.976,54	1.653.976,54
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	27.103,52	2.425.000,00	2.452.103,52	2.452.103,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	769.697,97	12.543.245,62	13.312.943,59	12.114.924,06
	SALDO DI CASSA				1.285.083,36

Si sottolinea che i residui attivi al 31.12.2019 del titolo primo delle entrate non sono pari, come indicato nel bilancio, ad euro 816.002,78 ma ad euro 891.743,78, per cui il prospetto corretto è il seguente:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	0,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	891.743,78	698.877,65	1.590.621,43	1.514.880,43
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	163.421,49	937.330,81	1.100.752,30	1.100.752,30
3	<i>Entrate extratributarie</i>	467.451,07	327.467,00	794.918,07	794.918,07
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	158.273,22	5.394.965,64	5.553.238,86	5.553.238,86
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	154.990,41	255.310,40	410.300,81	410.300,81
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	408,00	1.600.000,00	1.600.408,00	1.600.408,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	508,95	2.425.000,00	2.425.508,95	2.425.508,95
	TOTALE TITOLI	1.836.796,92	11.638.951,50	13.475.748,42	13.400.007,42
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.836.796,92	11.638.951,50	13.475.748,42	13.400.007,42

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	388.078,61	1.896.579,79	2.284.658,40	2.049.856,77
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	300.539,30	5.575.278,69	5.875.817,99	5.875.817,99
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		1.046.387,14	1.046.387,14	83.169,24
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	53.976,54	1.600.000,00	1.653.976,54	1.653.976,54
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	27.103,52	2.425.000,00	2.452.103,52	2.452.103,52
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	769.697,97	12.543.245,62	13.312.943,59	12.114.924,06
	SALDO DI CASSA				1.285.083,36

4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	14.210,54	62.211,81	62.211,81
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.963.675,46 0,00	1.639.449,00 0,00	1.639.449,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.896.579,79 0,00 273.771,04	1.617.008,17 0,00 229.130,91	1.616.590,11 0,00 229.130,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.046.387,14 0,00 963.217,90	115.229,02 0,00 0,00	115.647,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-993.502,01	-155.000,00	-155.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	893.191,61 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	100.310,40 0,00	155.000,00 0,00	155.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	25.313,05	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.650.276,04	1.714.564,81	393.264,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o	(-)	100.310,40	155.000,00	155.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.575.278,69 0,00	1.559.564,81 0,00	238.264,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	893.191,61		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-893.191,61	0,00	0,00

Nel prospetto degli equilibri si nota che correttamente alla lettera F), il fondo anticipazione di liquidità (FAL) è stato indicato in euro 963.217.90, pari alla somma delle due anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare al 31. 12. 2020. Nella voce utilizzo del risultato di amministrazione presunto per spese correnti (lettera H) è stato indicato il FAL accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2019.

Va evidenziato che tale meccanismo non è stato, **erroneamente**, replicato per gli anni 2021 e 2022 ove non sono stati indicati importi del FAL.

5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	15.000,00		
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	45.000,00		
Recupero evasione tributaria	111.868,65		
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	56.000,00		
Entrate per eventi calamitosi			
Rimborso spese elettorali			
Emergenza Covid 19	199.990,50		
Totale	427.859,15	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali	8.000,00		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
Emergenza Covid 19	52.245,00		
Totale	60.245,00	0,00	0,00

Alcune entrate sono considerate, per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti; in particolare, l'allegato 7 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e tra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- b. condoni;
- c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d. entrate per eventi calamitosi;
- e. alienazione di immobilizzazioni;
- f. le accensioni di prestiti;
- g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Dall'analisi delle voci contenute nella tabella sopra riportata e dai documenti di bilancio non si è potuto riscontrare se le entrate da trasferimenti per emergenza Covid 19 ed in particolare il c.d. 'Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali' ex art. 106 del DL 19 maggio 2020 n. 34 sia stato utilizzato per coprire le maggiori spese e/o i minori accertamenti conseguenti al periodo emergenziale.

Quanto alla contabilizzazione in parte spesa relativa al fondo solidarietà alimentare si invita a contabilizzare:

- per i buoni spesa, alla voce sarà U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali;
- per i generi alimentari e/o i prodotti di prima necessità, alla voce sarà U.1.03.01.02.011 – Generi alimentari.

6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente deve considerarsi "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (comma 821).

L'equilibrio è riscontrabile nella tabella inserita al paragrafo 9.1 della presente relazione.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'articolo 1, comma 867, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), estende fino al 2020⁴ la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (*ex articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 122*), anche per spesa corrente.

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della Legge 27.12.2017, n. 205 (operazione possibile sino all'esercizio 2020).

7. La Nota Integrativa

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, dovrebbe contenere tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*articolo 172, comma 1, lettera a) del TUEL*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Orbene, dall'esame della Nota Integrativa, allegata al Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022, si evince che i dati essenziali di cui sopra sono stati riportati anche se nel punto j),

⁴ La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

per maggiore intellegibilità del bilancio si sarebbe potuto indicare in maniera dettagliata l'elenco analitico delle quote destinate ad investimenti ed accantonate del risultato di amministrazione.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

Si ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale delle OO.PP., programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni).

Su tale documento è stato espresso parere con separato verbale al quale si rimanda quale parte integrante della presente relazione.

8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – contiene (anche come rimandi alle relative deliberazioni) i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore, che devono essere coerenti con le previsioni di bilancio e precisamente:

8.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, **non** è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14 ed è stato approvato dall'Organo Consiliare con deliberazione n. 9 del 10.07.2020 previo parere di questo Organo di Revisione Economico Finanziario (vedasi verbale n. 8/2020 del 10.07.2020 al quale si rimanda).

Lo schema del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori e progetti esecutivi approvati;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione;
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Gli importi inclusi nello schema di bilancio relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano comunque riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022.

8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma di forniture e servizi di importo unitario stimato pari e/o superiore ad euro 40.000,00 non è stato redatto in quanto non è stato previsto acquisti di importo unitario

8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, da approntare tenendo conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della Pubblica Amministrazione" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate in G.U.R.I. del 27.07.2018, n. 173 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17.03.2020 recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58 (che tra l'altro ha modificato radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali) non è stata deliberata. Le indicazioni su tale fabbisogno contenute nel DUP semplificato, come evidenziato nel parere rilasciato al documento unico di programmazione non sono bastevoli a considerare il piano deliberato.

L'ente del resto ha indicato nel DUP la propria volontà di non programmare assunzioni nel corso dell'anno 2020 (peraltro già trascorso).

8.2.4 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il piano, da redigersi ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111 non è stato predisposto dall'Ente, per il periodo di riferimento. Va sottolineato che il predetto piano è facoltativo⁵, ma quanto mai opportuno per la salvaguardia dei conti dell'Ente.

Il piano di contenimento della spesa da redigersi ai sensi dell'articolo 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244, anch'esso non è stato predisposto dall'Ente, per il periodo di riferimento.

In realtà, l'articolo 57, comma 2, del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157⁶, ha di fatto abrogato a far data dal 1 gennaio 2020,

⁵ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono adottare** entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

⁶ A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (ex articolo 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244). Tuttavia autorevoli studiosi ritengono che detta abrogazione debba considerarsi vigente a partire dai bilanci 2021/2023, in quanto una conclusione diversa comporterebbe una ingiusta penalizzazione per quei Comuni che, avendo approvato il proprio bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31/12/2019, devono adottare il suddetto piano e favorendo altrimenti quelli che lo hanno approvato successivamente.

Si ricorda che su tale deliberazione questo Organo di Revisione Economico Finanziario avrebbe dovuto esprimere il relativo parere, obbligatorio, quale strumento di programmazione economico-finanziaria, come disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 1, del TUEL.

8.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Il piano triennale, redatto ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 10.07.2020 ed è stato rilasciato il relativo parere (vedasi verbale n. 4/2020 del 09.07.2020).

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Equilibri di finanza pubblica

L'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da circa un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 (depositata il 29.11.2017) e n. 101 del 2018 (depositata il 17.05.2018), gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (articolo 1, comma 820, Legge 30.12.2018, n. 145).

Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. L'Ente si considererà **in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo**, desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (articolo 1, comma 821, Legge 30.12.2018, n. 145, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019. In particolare, nella riunione del 11.12.2019, ARCONET ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di Competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di Bilancio" **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente stesso di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulterebbe un saldo non negativo determinato secondo i seguenti prospetti.

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	14.210,54	62.211,81	62.211,81
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.963.675,46	1.639.449,00	1.639.449,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.896.579,79	1.617.008,17	1.616.590,11
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		273.771,04	229.130,91	229.130,91
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.046.387,14	115.229,02	115.647,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		963.217,90	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-993.502,01	-155.000,00	-155.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	893.191,61	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o	(+)	100.310,40	155.000,00	155.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽⁴⁾	(+)	25.313,05	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.650.276,04	1.714.564,81	393.264,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o	(-)	100.310,40	155.000,00	155.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.575.278,69 0,00	1.559.564,81 0,00	238.264,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	893.191,61		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-893.191,61	0,00	0,00

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 390, l'Addizionale Comunale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,60%.

Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
22.334,69	50.000,00	89.260,00	89.260,00

Le previsioni di gettito per gli anni 2020/2022 in effetti sono sovrastimate rispetto a quanto accertato nel 2019; a tal proposito è altamente probabile che gli accertamenti definitivi del 2020 saranno di molto inferiori a causa degli effetti economici della Pandemia che si protrarranno anche per il 2021. Nella nota integrativa si legge, che le previsioni sono altalenanti “poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese” che proprio per il motivo di cui sopra avrebbero dovuto attestarsi su valori inferiori.

Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

Il gettito stimato per Imposta Municipale Propria - IMU - è così composto:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	83.183,38	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TASI	8.348,38	0,00	0,00	0,00
Totale	91.531,76	130.000,00	130.000,00	130.000,00

La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 780, della Legge 27.12.2019, n. 160.

L’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2020, ha approvato il Regolamento Comunale della nuova Imposta Municipale Propria - IMU - sulla quale è stato espresso il relativo parere con verbale n. 13 del 28.09.2020.

La previsione è leggermente sovrastimata rispetto agli accertamenti già effettuati nel 2020 alla data odierna, che si attestano sull’importo di euro 108.000 circa.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il gettito stimato per Tassa sui Rifiuti - TARI - è così composto:

	Esercizio 2019 (rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	164.339,55	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale	164.339,55	160.000,00	160.000,00	160.000,00

L’articolo 1, comma 780, della Legge 27.12.2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Per la Tassa sui Rifiuti - TARI - istituita con i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, l’Ente ha previsto nel bilancio 2020-2023 la somma di euro 160.000,00 approssimativamente uguale a quanto accertato in sede di Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019.

La tassa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tassa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Nella determinazione dei costi, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente *non ha* tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione della vitata normativa e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31.10.2019, n. 443.

Il Piano Economico Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2020 a quanto consta non è stato ancora approvato, in quanto l'Ente adottando, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.09.2020, la conferma delle aliquote relative all'anno 2019, ha differito l'approvazione del Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31.10.2019.

Sulla proposta deliberativa di cui sopra questo Organo di revisione Economico Finanziario ha espresso il relativo parere con verbale n. 11 del 28.09.2020. Si raccomanda l'Ente, di approvare il PEF 2020 nel breve termine e di adottare, in sede di sua approvazione le misure di tutela per il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario per l'anno 2020 e quelli previsti dal P.E.F. relativo all'anno 2019 e delle relative tariffe.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'Addizionale Comunale all'IRPEF, all'I.M.U. ed alla TARI, l'Ente ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	1.726,80	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.726,80	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Le Come può riscontrarsi le previsioni di gettito per il 2020 e per gli anni 2021 e 2022 sono sovrastimati rispetto a quanto accertato nel 2019.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI /IMU	249.690,00	388.369,03	119.878,69	50.000,00	50.000,00
TASI	18.929,00	18.929,00	20.218,96		
ADDIZIONALE IRPEF					
TARI	47.621,00	47.621,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP					
IMPOSTA PUBBLICITA'					
ALTRI TRIBUTI					
Totale	316.240,00	454.919,03	140.097,65	50.000,00	50.000,00

Tenuto conto dell'importante mole di residui, anche qui le previsioni tenuto conto della situazione pandemica appaiono sovrastimate. Tali maggiori stime vanno coperte con un congruo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità che tiene conto dell'effettivo trend di riscossioni.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	34.231,55	0,00	34.231,55
2020	15.000,00	0,00	15.000,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00

L'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che dal 01.01.2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'art. 109 del c.d. Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) consente ai Comuni, per il 2020, di finanziare la spesa corrente connessa all'emergenza sanitaria in corso causata dal virus Covid-19 attraverso l'utilizzo:

- della quota libera dell'avanzo di amministrazione, dando priorità, comunque, all'utilizzo dell'avanzo per la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia di cui al DPR n. 380/2001 (esclusa la sanzione per l'inottemperanza

alla demolizione e riduzione in pristino dinanzi ad interventi effettuati in assenza del permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, di cui all'art. 31 comma 4 bis del citato Testo Unico).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	50.000,00	50.000,00	50.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta

- euro 50.000 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 19 del 17/03/2020 la somma di euro 50.000 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta non ha destinato nulla alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente per locazioni, fitti attivi, canoni patrimoniali e altro sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	45.190,00	45.190,00	45.190,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	45.190,00	45.190,00	45.190,00

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo, per l'anno 2020, a quanto consta non ha adottato delibera di Giunta Comunale per la determina delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

L'ultima delibera adottata risale al 2017 (delibera 11 del 30/03/2017) con la quale si individuava come unico servizio a domanda individuale la mensa e refezione scolastica e se ne prevedeva una percentuale complessiva di copertura dei servizi nella misura del 36%. In particolare i costi erano pari a 10.000 euro e i proventi 3.600 euro. Peraltro nel Dup tra le linee

programmatiche di mandato si citava, tra le altre, l'intenzione di procedere ad una rimodulazione delle tariffe.

Nel bilancio di previsione l'importo dell'introito, replicato per il triennio 2020/2022, è stato indicato nella misura pari a euro 8.000 che, fermo restando i costi indicati nell'ultima delibera esaminata, comporterebbe una loro copertura dell'80%.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	8.000,00	10.000,00	80,00%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	3.600,00	10.000,00	80,00%

Detti introiti, in assenza di una precisa delibera in grado di delinearne precisi contorni, appaiono sovrastimati.

Peraltro si ritiene che i proventi da servizi cimiteriali, così come il servizio di illuminazione votiva rientri tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5409 del 2012; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 790; 15 aprile 2004, n. 2155; 15 aprile 2004, n. 2155).

Per tali motivi, codesto organo, non è in grado di verificare con certezza l'ammontare della copertura del costo di tali proventi.

Gestione Acquedotto e Depurazione acque reflue - Servizio Idrico

L'Ente gestisce il servizio idrico "in economia" e riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato.

A tal fine non è stata sottoposta all'attenzione di questo Organo di Revisione Economico Finanziario alcuna proposta di deliberazione relativa alla determinazione delle relative tariffe e pertanto **non** è stato approvato alcun Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio idrico per l'anno 2020.

Il Piano Economico Finanziario fornisce gli elementi contabile - amministrativi per l'applicazione del sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato e prevede un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti.

Si rammenta che la tariffa per il servizio idrico deve coprire integralmente - su base previsionale - i costi di gestione secondo il principio del full cost recovery.

Si invita l'Ente a provvedere in tale senso.

I proventi dell'Ente sono così previsti:

Tipologia	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Proventi acquedotto comunale	127.700,00	127.700,00	127.700,00
diritti e canoni raccolta e depurazione	0,00	0,00	0,00
canone fognatura		0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	127.700,00	127.700,00	127.700,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020, 2021 e 2022 per macroaggregati di spesa corrente, confrontate con la spesa risultante dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, vengono dettagliate nella sottostante tabella:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	637.707,87	624.703,03	483.672,60	481.672,60
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	46.499,28	42.879,22	41.426,00	38.001,00
103	Acquisto di beni e servizi	327.929,51	418.298,48	400.069,44	402.069,44
104	Trasferimenti correnti	165.791,05	338.405,01	277.982,00	277.982,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	57.321,09	53.326,79	54.026,28	54.811,79
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	143.387,81	418.967,26	359.831,85	362.053,28
	Totale	1.378.636,61	1.896.579,79	1.617.008,17	1.616.590,11

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'assenza di assunzioni in tutto il triennio e dei pensionamenti in programma, non essendo stato approvato per il 2020 il piano del fabbisogno del personale. Inoltre sono stati considerati:

- i vincoli disposti dall'articolo 3, comma 5 e 5 quater del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015, n. 208, dall'articolo 16 comma 1 bis, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160 e dall'articolo 22 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 21.06.2017, n. 96 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato e dall'articolo 1, comma 762, della Legge 28.12.2015, n. 208;

- i vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	876.032,02	624.703,03	483.672,60	481.672,60
Spese macroaggregato 103	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	40.399,14	42.879,22	41.426,00	38.001,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	932.431,16	667.582,25	525.098,60	519.673,60
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	932.431,16	667.582,25	525.098,60	519.673,60
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, si intendono:

- a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Ente ha deliberato un regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

L'Ente deve pubblicare nel sito internet istituzionale gli eventuali provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Nel bilancio 2020 sono stati stanziati 9.000 euro al capitolo "SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, CONSULENZE ETC. INCARICO PER PART. PO FESR SICILIA 2014/2020".

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa avrebbe dovuto tenere conto dei vincoli previsti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'articolo 2, commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n. 244 e del piano, da redigersi ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111.

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi risulta comunque coerente con l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione, in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è previsto il F.C.D.E.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20, programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il sistema di calcolo adottato dall'Ente, così come dichiarato dal responsabile del Servizio Finanziario, è quello della media semplice.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di F.C.D.E. per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

ANNO 2020

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	698.877,65	181.184,17	190.720,18	9.536,01	27,29%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	937.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	327.467,00	92.586,88	97.459,87	4.872,99	29,76%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.394.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.358.641,10	273.771,05	288.180,05	14.409,00	3,92%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.963.675,46	273.771,05	288.180,05	14.409,00	14,68%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	5.394.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00%

ANNO 2021

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	648.040,00	151.285,12	151.285,12	0,00	23,35%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	707.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	283.540,00	77.845,79	77.845,79	0,00	27,45%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.559.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	3.199.013,81	229.130,91	229.130,91	0,00	7,16%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.639.449,00	229.130,91	229.130,91	0,00	13,98%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.559.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00%

ANNO 2022

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	648.040,00	151.285,12	151.285,12	0,00	23,35%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	707.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	283.540,00	77.845,79	77.845,79	0,00	27,45%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	238.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.877.713,00	229.130,91	229.130,91	0,00	12,20%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.639.449,00	229.130,91	229.130,91	0,00	13,98%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	238.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'Ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- o anno 2020 - euro 10.921,33 pari allo 0,576% delle spese correnti;
- o anno 2021 - euro 7.980,94 pari allo 0,494% delle spese correnti;
- o anno 2022 - euro 10.202,37 pari allo 0,631% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità a condizione che non venga utilizzata anticipazione di tesoreria.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa - *non inferiore allo 0,20% delle spese finali* - di cui all'articolo 166, comma 2 quater, del TUEL, è stato previsto nella misura di euro 8.290,74 ed è pari al a poco più dello 0,1%, quindi ben **al di sotto** del limite di legge previsto.

fondo riserva di cassa previsto 2020	8.290,74
spese di cassa finali (titoli I, II e II)	7.925.674,76
Percentuale	0,105%

Fondi per spese potenziali

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	400,00	1.600,00	1.600,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti			
TOTALE	10.400,00	2.600,00	2.600,00

Dettagli:

<p>a) <u>accantonamenti per contenzioso</u> sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>b) <u>accantonamenti per indennità fine mandato</u> sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>c) <u>accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati</u> sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.</p>

A fine esercizio, come disposto dall'articolo 167, comma 3, del TUEL, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'articolo 1, comma 854, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dall'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che, **a partire dall'anno 2021**, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31.12.2009, n. 196:

- ❖ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31.12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- ❖ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "**Fondo di Garanzia Debiti Commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge 27.12.2019, n. 160, il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione Economico Finanziario invita l'Ente ad attivarsi celermente ed effettuare le opportune operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente, nonché porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Riguardo le attività esternalizzate ad organismi partecipati, si rileva che non vi sono previsioni di esternalizzazioni di servizi ad organismi partecipati.

Accantonamento a copertura di perdite

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 550 a 562, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, e dai dati comunicati, non si rilevano risultati d'esercizio negativi immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.10.2017.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette al 31.12.2018 con delibera 39 del 28/12/2018; al 31/12/2019 con delibera n. 43 del 18/12/2019 e, da ultimo, al 31/12/2020 con delibera n. 36d del 28/12/2020.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	25.313,05	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.650.276,04	1.714.564,81	393.264,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	100.310,40	155.000,00	155.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5.575.278,69 0,00	1.559.564,81 0,00	238.264,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in co	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (c.d. transazioni non monetarie). L'Ente non ha inteso acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previsti acquisti di immobili.

Si rammenta che l'eventuale spesa per acquisto immobili deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012, n. 228, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ex patto di stabilità interno, gli Enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;
- delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

L'articolo 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo e il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

In virtù di tali adempimenti tale limitazione potrebbe essere disapplicata.

INDEBITAMENTO

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del TUEL.

Pertanto come ben indicato in nota integrativa: "il Comune di Mirto non ha previsto ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento"

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato articolo 204 del TUEL:

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	59.463,73	44.676,72	40.833,98	42.299,62	43.500,00
entrate correnti	1.496.785,85	1.833.093,77	1.963.675,46	1.639.449,00	1.639.449,00
% su entrate correnti	3,97%	2,44%	2,08%	2,58%	2,65%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243, come modificato dall'articolo 2 della Legge 12.08.2016, n. 164, a motivo dell'assenza del ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento non ha verificato che le operazioni di investimento fossero accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (con evidenziazione dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché delle modalità di copertura degli oneri corrispondenti).

E' stato verificato, altresì, che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi si ritiene essere congrua rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.031.291,64	946.296,49	861.762,43	808.877,30	724.343,24
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	84.995,15	84.534,06	52.885,13	84.534,06	84.535,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	946.296,49	861.762,43	808.877,30	724.343,24	639.808,24
Nr. Abitanti al 31/12	938	928	928	928	928
Debito medio per abitante	1.008,84	928,62	871,64	780,54	689,45

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	68.723,29	57.231,09	40.833,98	42.299,62	43.500,00
Quota capitale	84.995,15	84.534,06	52.885,13	84.534,06	84.535,00
Totale fine anno	153.718,44	141.765,15	93.719,11	126.833,68	128.035,00

Si evidenzia che in bilancio per gli anni 2020/2022 sono stati inseriti i suddetti importi e tuttavia dai piani di ammortamento in possesso dello scrivente gli importi delle rate 2020-2021 sono di gran lunga superiori.

Il sottoscritto non ha potuto, tuttavia, verificare se la differenza è dovuta ad un errore previsionale o alla mera rinegoziazione dei mutui effettuata dall'Ente.

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie; pertanto non è stato costituito il relativo accantonamento.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa Depositi e Prestiti

L'Ente ha ottenuto negli anni 2014/2015, un'anticipazione di liquidità - per un importo complessivo di euro **1.039.391,31** - dalla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili rispettivamente scadenti al 31.12.2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti scadenti a 30 anni. Nel 2020 ha altresì ottenuto, ai sensi del DL 34/2020, artt. 115 e 116, un'ulteriore anticipazione di liquidità per euro 100.310,44; nella "RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 350 DEL 30.06.2020" del responsabile dell'area economica e finanziaria, fatta propria dalla Giunta comunale con delibera n. 85 del 2/7/2020, si legge che detta anticipazione è da rimborsare in un massimo di 30 anni e "la rata annuale deve essere corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun

anno". Infine la delibera autorizza il responsabile proponente a porre in essere le procedure necessarie per chiedere la predetta anticipazione con piano di ammortamento trentennale. Si fa notare che nel bilancio in approvazione non è stata inserita la rata del 31/10/2022 relativa a detta anticipazione di liquidità (l'importo approssimativo della rata al tasso del 1,226%, avrebbe dovuto esser pari ad euro 4.016,42 con una quota capitale di euro 2.786,61 ed una quota interessi di euro 1.229,81.

Nel bilancio di previsione sono stati inseriti i seguenti importi:

Oneri finanziari anticipazione di liquidità 2014/2015 e rimborso della stessa			
Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	12.239,60	11.828,75	11.411,63
Quota capitale	30.284,11	30.694,96	31.112,08
Totale	44.543,71	44.544,71	44.545,71

Si invita l'ente a provvedere ad inserire sulla base del piano di ammortamento il corretto importo.

Contratti di partenariato pubblico-privato

L'Ente non ha in corso al 31.12.2019 contratti operazioni di partenariato pubblico e privato.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Si richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31.12.2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'articolo 1, comma 712 ter, della Legge 28.12.2015, n. 208, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, si considerano congrue le previsioni di spesa ma non del tutto attendibili le entrate previste, tenendo conto ed avuto riguardo delle seguenti previsioni:

a) di parte corrente

- delle risultanze delle previsioni definitive dell'esercizio 2020, 2021 e 2022;
- delle risultanze del fondo credito di dubbia esigibilità;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- dei riflessi delle decisioni descritte nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P.;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, tenuto conto della Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Si nutrono dubbi, invece, sulla quantificazione di alcune entrate che si discostano in maniera significativa dal trend degli accertamenti e delle riscossioni nonché dagli effettivi accertamenti che per le entrate da autoliquidazione sono ormai definitivi per l'anno 2020, per le motivazioni riportate nel relativo paragrafo del presente parere e quanto riportato successivamente;

b) per investimenti

- si ritiene conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, comprese le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati alla proposta di Bilancio;
- si ritiene comunque coerente la previsione di spesa per investimenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P, con il piano triennale dei lavori pubblici. Si rileva l'assenza dei crono-programmi.

c) equilibri di finanza pubblica

- le previsioni contenute nello schema di bilancio dovrebbero consentire all'Ente di conseguire negli anni 2020, 2021 e 2022 gli equilibri di finanza pubblica, tenendo conto di quanto riportato nel presente parere. L'equilibrio comunque va rivisto relativamente agli anni 2021-2022 ove non sono stati indicati correttamente il fondo anticipazione di liquidità tra le spese e gli utilizzi.

d) previsioni di cassa

- poco attendibili, in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e potenzialmente potrebbero risultare non congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e alle scadenze di legge.
Si ritiene indispensabile potenziare la riscossione spontanea a cura dell'Ente al fine di assicurare entrate in tempi rapidi.
Inoltre l'Ente deve migliorare la riscossione coattiva.
Per il raggiungimento di tali obiettivi si deve puntare al miglioramento dell'organizzazione, aumentare e qualificare il personale impegnato in tali uffici, mentre risulta indispensabile rendere efficace e costante la capacità di controllo delle entrate affidate all'esterno.

CONCLUSIONI

Le previsioni di entrata e di spesa corrente devono essere costantemente verificate e monitorate con riferimento agli anni 2021/2022, adottando, qualora si rilevassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico - finanziario complessivo, i consequenziali provvedimenti di riequilibrio.

Riguardo il recupero sull'evasione tributaria degli anni pregressi, la stessa risulta povera. Ciò può verificarsi se non viene organizzato un Ufficio Entrate Comunale tale da poter porre in essere una notevole attività accertativa nonché una organizzazione amministrativa efficace ed efficiente.

Un cambio radicale di rotta e di organizzazione può cambiare l'andamento storico: ma è del tutto evidente che tale previsione deve essere oggetto di monitoraggio costante attraverso un'attività specifica. La maggiore efficienza dell'Ufficio Entrate dell'Ente (ex Tributi) deve necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla competenza ma principalmente nella riduzione dei residui attivi, al fine di far incrementare i flussi di cassa e quindi ridurre il ricorso all'anticipazione.

Nelle more di una tale organizzazione, che produca efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, si invita l'Ente ad impegnare qualsivoglia spesa in maniera prudente dopo aver verificato e accertato l'entrata.

Si ritiene conducente migliorare, ottimizzare e velocizzare i sistemi di contabilizzazione dei mandati e delle reversali e i flussi con la tesoreria al fine di eliminare o diminuire drasticamente i sospesi soprattutto per quanto riguarda le entrate.

Ed ancora in merito alle seguenti questioni:

Proventi relativi ai servizi a domanda individuale.

Relativamente ai proventi dei servizi pubblici a domanda individuale, si rimanda al rispettivo capitolo del presente parere.

Situazione di Cassa

Considerate le difficoltà di riscossione ed il frequente ricorso all'anticipazione di tesoreria e/o all'utilizzo di cassa vincolata, si prescrive di attivare uno specifico programma di recupero dei residui attivi al fine di garantire l'equilibrio finanziario ed il pareggio di cassa.

Si ricorda che uno squilibrio finanziario strutturale comporta inevitabilmente un dissesto finanziario dell'Ente.

Fondo di riserva di Cassa

In merito alla corretta quantificazione del fondo di riserva di cassa si invita a correggere la previsione in quanto determinata al di sotto di quanto previsto dalla Legge.

Nota Integrativa

La nota integrativa è un documento allegato al bilancio di previsione che ha la funzione di spiegare ed esaminare dettagliatamente il documento contabile ed è un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di programmazione dell'Ente.

La nota integrativa è un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede un'attenzione particolare nella sua redazione.

Si ritiene di fondamentale importanza redigere con attenzione la nota integrativa, in quanto la stessa, corredata con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - sancisce ed illustra gli obiettivi dell'ente locale, non solo in termini monetari ma anche in termini di azioni e di programmi attuativi.

Gestione del Personale

Si richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150).

Si invita l'Organo Esecutivo al monitoraggio di una concreta attuazione del Ciclo della Performance, ai sensi del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di risultato.

Debiti potenziali e contenzioso in corso.

Si invita l'Ente a porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali. E' fondamentale effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso ai fini della determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali **ed evidenziare per ogni contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo indicazioni puntuali in merito.**

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

L'Ente avrebbe potuto adottare per il periodo di riferimento il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111.

Questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, si ritiene invece essere una misura atta a prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della copertura e dell'equilibrio di bilancio che ben si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo.

Per le considerazioni sull'abrogazione del piano di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.2019, n. 157, si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione.

Si ricorda che su tale deliberazione questo Organo di Revisione Economico Finanziario avrebbe dovuto esprimere il relativo parere, obbligatorio, quale strumento di programmazione economico-finanziaria, come disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 1, del TUEL.

In ogni caso si invita l'Ente, al fine di mettere in sicurezza i conti dell'Ente, di adottare il suddetto Piano.

Contabilizzazione del fondo solidarietà alimentare

Per le considerazioni sulla corretta contabilizzazione del fondo di solidarietà alimentare si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 5.

Obiettivo di bilancio ed equilibrio di parte corrente.

Durante la gestione 2020 l'Ente dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

In particolare, nella riunione del di 11.12.2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Si evidenzia che nel prospetto degli equilibri degli anni 2021-2022 manca l'importo del Fondo anticipazione di liquidità in parte spesa e l'utilizzo dello stesso in parte entrata. Si tratta di una erronea rappresentazione del FAL che non comporta alcuna conseguenza in termini di equilibri.

Si vuole sottolineare infine come le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'articolo 9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul D.U.P.;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- degli equilibri di competenza e di cassa;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

- ❖ ha verificato che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme previste nel Decreto Legislativo 23.06.2001, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto Decreto Legislativo;
- ❖ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ❖ ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati, con le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni sopra citate che qui si intendono integralmente richiamate, quali parti integranti ed essenziali della presente relazione.

L'Organo di Revisione

Economico Finanziario dell'Ente

Vincenzo Giannone

f.to digitalmente